

RISCOSSIONE

Il pagamento parziale non interrompe la prescrizione

di Angelo Ginex

In tema di riscossione, **il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo**, se non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito e, come tale, **non è idoneo ad interrompere il corso della prescrizione**. È questo il principio sancito dalla [Corte di Cassazione con ordinanza del 3 gennaio 2018, n. 18](#).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello territorialmente competente **annullava l'intimazione di pagamento** notificata alla società contribuente e dichiarava l'insussistenza del debito contributivo, fermi restando i pagamenti parziali già eseguiti, **essendo il credito** avente ad oggetto le residue somme portate nella cartella di pagamento non opposta **estinto per intervenuta prescrizione quinquennale**.

Pertanto, l'Inps proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta pronuncia di secondo grado, lamentando che la Corte territoriale:

1. **non avesse ritenuto atti interruttivi della prescrizione i pagamenti parziali dei debiti portati nella cartella esattoriale in questione**, eseguiti dalla società prima della maturazione del quinquennio;
2. **avesse applicato la prescrizione quinquennale** ai crediti azionati con le cartelle esattoriali non opposte.

Sotto il primo profilo, i Giudici di Piazza Cavour hanno osservato che **il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale**, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, potendo anche essere tacito e concretarsi in un comportamento **obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore**.

Pertanto, **il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo**, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, **non può valere come riconoscimento del debito**, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa **valutazione di fatto**, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (cfr., *ex multis* [Cassazione, sentenze nn. 7820/2017, 3371/2010, 14927/2010 e 24555/2010](#)).

Premesso ciò, la Suprema Corte ha osservato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha argomentato che **i pagamenti parziali non potevano ritenersi ricognizione chiara e specifica del**

diritto altrui, considerato che potevano essere anche **giustificati dallo stato di cogenza derivante dalla notifica della cartella esattoriale**, che può dare origine all'**esecuzione forzata** per il caso di inadempimento. Né risultavano prospettate particolari modalità che potessero implicare la volontà di riconoscere la persistenza del debito contributivo.

Sotto il secondo profilo, invece, i Giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio affermato dalle **Sezioni Unite** con [sentenza del 17 novembre 2016, n. 23397](#), secondo cui, per tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, **la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito**, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'[articolo 2953 cod. civ.](#)

Conseguentemente, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'[articolo 2953 cod. civ.](#), tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

In virtù di quanto sopra, la Corte di Cassazione, ritenendo di dovere dare seguito a tale condivisibile orientamento, ha affermato che la soluzione adottata dalla Corte territoriale risulta corretta e conforme a diritto e, pertanto, ha **rigettato il ricorso** con ordinanza in camera di consiglio ex [articolo 375, comma 1, n. 5, c.p.c.](#)

Master di specializzazione

**NOVITÀ DI VERIFICHE FISCALI E ACCERTAMENTO:
STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)